

# CRONOLOGIA "CASO GLADIO": fatti e misfatti!

20/7/95

Commissione Stragi - Seconda relazione semestrale sullo stato dei lavori

**SENATO DELLA REPUBBLICA  
DEPUTATI**

**CAMERA DEI**

XII LEGSLATURA

**Doc.XXIII**

**n. 3**

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA  
INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI

*istituita con la legge 23 dicembre 1992, n. 499,  
che richiama la legge 17 maggio 1988, n.172, e successive modificazioni*

*(composta dai senatori: Pellegrino, Presidente; Brigandì, Vice presidente, Alò, Armani,  
Battaglia, Bedoni, Castellani, Cioni, De Paoli, Di Orio, Gallotti, Gualtieri, Lisi, Morando, Pagano,  
Petricca, Rocchi, Scalone, Sellitti, Stanzani Ghedini, Villone; e dai deputati: Mattarella, Vice presidente;  
Baresi e Bonfiatti; segretari: Azzano Cantarutti, Battaglia, Caselli, Cola, Del Gaudio, Della  
Valle, Dorigo, Dotti, Fragalà, Godino, La Volpe, Magrone, Mazzuca, Scanu, Tagini, Trincale, Zani)*

Seconda relazione semestrale sullo stato dei lavori

presentata dal Presidente della Commissione

(PELLEGRINO)

ai sensi dell'articolo 2. comma 4. della legge 17 maggio 1988. n.172,  
richiamata dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1992, n.499

Comunicata alle Presidenze Il 20 gennaio 1995

12- PAR-INC -0003 -0

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI- DOCUMENTI

**INDICE**

## 1. ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA COMMISSIONE

1.1 - nuove collaborazioni .....	Pag.	9
1.2 - accorpamento dei gruppi di lavoro e loro attività .....		9
1.3 - il progetto di informatizzazione dell'archivio .....	»	10

## 2. ATTIVITÀ DI INDAGINE

2.1 - audizioni, seminari, incontri informali .....		
2.2 - acquisizioni documentali .....		
2.3 - acquisizioni documentali - in particolare gli accessi agli archivi riservati di organi dello Stato .....	»	15

## 3. ATTIVITÀ DI INDAGINE – IN PARTICOLARE

3.1 - Uno bianca:		
3.1.1 - la competenza della Commissione .....	»	16
3.1.2 - le audizioni e gli incontri .....	»	17
3.1.3 - l'elaborato Di Pietro .....	»	17
3.1.4 - il «caso» Mancuso .....	»	18
3.1.5 - la segnalazione all'autorità giudiziaria ..	»	19
3.2 - caso Moro .....	»	19

## 4. ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA STESURA DELLA RELAZIONE FINALE

4.1. - gli elaborati e le riunioni di studio .....	»	20
4.2. - prime conclusioni possibili .....	»	21

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

## 4.2 – Prime conclusioni possibili

La riflessione al riguardo ha indotto alle considerazioni che seguono. Più in particolare, è possibile fin da ora affermare che nell'ampio periodo della storia repubblicana in cui si determinarono assetti e condizioni che resero possibile, tra la fine degli anni '60 e la metà degli anni '80, l'esplosione del fenomeno eversivo, terroristico e stragista, si registrarono difficoltà ed ostacoli al compiuto acclaramento di eventi e conseguenti responsabilità individuali; si tratta di fenomeni di cui sono stati spesso sottolineati i ricorrenti collegamenti e che richiedono di essere analizzati in una opportuna prospettiva unitaria.

A tale scopo si è ritenuto di riservare un'attenta considerazione allo sfondo politico-sociale che fu terreno di coltura della tragica stagione terroristico-eversiva; quindi di approfondire lo studio del mosaico delle organizzazioni terroristiche ed eversive che insanguinarono il Paese nel periodo '69-'84, per poi approdare a valutazioni inerenti la sfera delle responsabilità politiche e la linea di condotta di a settori dell'amministrazione dello Stato.

A rendere convinti che un cammino in tale direzione possa essere proficuamente percorso sta, innanzi tutto, la valutazione positiva circa la piena utilizzabilità del materiale indagativo accumulatosi in decenni di inchieste giudiziarie ed acquisito dalla Commissione. Perché se è vero che nella gran parte dei casi, anche se non nella totalità, tali inchieste non hanno condotto all'individuazione dei responsabili dei fatti di strage (a differenza di quanto è avvenuto per altri eventi terroristici), è anche vero che assai spesso quelle inchieste si *sono* concluse con sentenze assolutorie adottate con la formula della insufficienza di prove. Ciò rende innegabile che prove giudiziarie si erano comunque formate, anche se in maniera non sufficiente a consentire, nei termini di dovuta certezza per eventi così gravi, l'affermazione di individuali responsabilità. Sicché, travalicando la dimensione strettamente giudiziaria - come è dovuto, per la differenza di ambiti operativi e di giudizio che contraddistingue l'attività della Commissione da quella propria della magistratura - appare evidente come i risultati delle inchieste giudiziarie - se fatti oggetto di una considerazione unitaria dall'angolo visuale proprio della Commissione - ben possono concorrere a formare, in sinergia con i contributi dell'analisi storica, della memorialistica degli attori del periodo e degli accertamenti diretti operati dalla Commissione, un complessivo convincimento idoneo a fondare un giudizio storico-politico e sociale della cui formulazione la Commissione, per quanto già esposto, si ritiene investita.

Vuol dirsi cioè come in atto appaia sostanzialmente innegabile l'esistenza di un quadro d'insieme già sufficientemente chiaro e cioè di un mosaico che, ancorché mancante di numerose tessere e quindi non definito nel dettaglio, già si presta ad un'utile e non equivoca lettura.

D'altro canto è innegabile che tale lettura sia stata già operata in Italia e all'estero dalla storiografia e dalla pubblicistica ed abbia condot-

to alla formulazione di valutazioni e giudizi che tendono, almeno da ultimo, a divenire consonanti. Emerge negli stessi il quadro di un Paese, l'Italia, che ha vissuto nel periodo storico considerato, e nel contesto di un mondo diviso in due grandi blocchi, una difficile e a volte tragica si-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

tuazione di frontiera. E dove il termine frontiera attiene non solo alla delicata posizione strategica dell'Italia nel bacino del Mediterraneo, ma anche (e forse in maniera più intensa) a quella linea di frattura fra ideologie concorrenti che ha segnato la vita sociale della nazione, nonché ai riflessi che indubbiamente ha avuto nel determinarsi di un quadro politico di indubbia singolarità se raffrontato con le altre democrazie del blocco occidentale.

Emerge, in altri termini, la fragilità di una democrazia non solo giovane, ma per oltre mezzo secolo destinata a restare incompiuta nella negata possibilità di una reale alternanza delle forze politiche al Governo. Da ciò una intrinseca condizione di debolezza dei controlli democratici e lo svilupparsi, al di sotto della storia ufficiale del Paese, di un corso occulto che ha costantemente lambito, o direttamente riguardato, anche apparati istituzionali dello Stato.

Sono state evidenziate in queste letture della storia nazionale costanti interconnessioni tra poteri palesi e poteri occulti, veri fiumi carsici che fluivano al di sotto dell'apparente (e cioè democraticamente conoscibile) svolgersi degli eventi e che hanno avuto origine sin dalla fase fondativa della Repubblica in forme probabilmente separate. Degli stessi peraltro, soprattutto in sede giudiziaria, si sono individuati possibili luoghi di intreccio, veri e propri crocevia eversivi la cui decifrazione è apparsa necessaria ai fini della compiuta comprensione di molti tragici eventi. Ma anche a voler prescindere dalla considerazione di tali snodi, resta innegabile che le emersioni in superficie di tali flussi sotterranei, pur nell'episodicità dei singoli accadimenti, denotano una ricorrenza di caratteri comuni e spesso il coinvolgimento dei medesimi personaggi, così da rendere ragionevole l'ipotesi di un loro collegamento. Da un lato, quindi, la natura di molti tragici eventi non appare comprensibile al di fuori di una ricostruzione degli sviluppi della storia sotterranea che li collega; dall'altro non è revocabile in dubbio che il corso di questa abbia influenzato (e a sua volta sia stato influenzato da) gli sviluppi della storia politica del Paese.

È questo, come già osservato, l'esito di una ricostruzione storica già sufficientemente consolidata e rinvenibile agevolmente ormai non soltanto negli archivi giudiziari, ma anche negli scaffali delle biblioteche e che ha trovato recente conforto in una serie di ammissioni da parte di attori anche istituzionali del periodo i quali, pur non operando ancora assunzioni dirette di responsabilità individuali, riconoscono come esatta la lettura di un disegno complessivo, lettura che, alle sue prime formulazioni, veniva spesso qualificata invece come frutto di dietrologia interessata.

Dovuta è apparsa quindi alla Commissione la verifica (positiva) delle validità di tale lettura, pur nella consapevolezza del carattere probabilistico che è proprio di ogni valutazione storica (sempre suscettibile di aggiornamento e revisione) e che risulta accentuato per il carattere ancora incompleto del mosaico di eventi oggetto di giudizio.

A tali fini sarà opportuna una rivisitazione dei singoli tasselli per verificarne la complessiva idoneità a comporre un disegno già sufficientemente strutturato. In tale impegno è indubbiamente necessario che la Commissione mantenga un atteggiamento non «coinvolto, ma «estraniato» e quindi di distacco, per poter trattare con serenità una materia

altrimenti ancora incandescente, compito facilitato dal mutato scenario internazionale che caratterizza l'ultimo decennio del secolo e dalla nuova situazione politica interna determinatasi nell'attuale legislatura. Ciò ai fini della formulazione di un giudizio sereno rispetto al quale il lasso temporale che separa la quotidianità da un passato ancora prossimo potrebbe altrimenti ritenersi insufficiente; e dove l'assunzione di un punto di vista distanziato consente ad un tempo un migliore inquadramento dell'insieme e agevola, nel rifiuto di una logica parcellizzante, l'obiettività e l'imparzialità del giudizio.

Pellegrino, *presidente*